

LE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ “AUTOMATICA” DELLE PERDITE SU CREDITI

In sede di conversione in legge del DL n. 83/2012 (c.d. “Decreto Crescita”) è stato integrato l’art. 101, comma 5, TUIR, in base al quale le **perdite su crediti** sono **deducibili** se le stesse risultano da **“elementi certi e precisi”** e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a **procedure concorsuali**.

In particolare, la citata disposizione normativa risulta ora così formulata

PERDITE SU CREDITI	
ANTE DL N. 83/2012	POST DL N. 83/2012
<p>5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.</p> <p>Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.</p>	<p>5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</p> <p>Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali ... gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.</p>

LE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ “AUTOMATICA” DELLE PERDITE SU CREDITI

Dalla nuova formulazione del citato art. 101 si evince, oltre all'esplicitazione, tra le procedure concorsuali al cui verificarsi sussiste la possibilità di deduzione delle perdite su crediti, degli **accordi di ristrutturazione dei debiti**, anche un **ampliamento delle ipotesi di deducibilità** ex lege, ossia “**automatica**”, delle perdite su crediti. A tale ultimo proposito si evidenzia che i requisiti di deducibilità (sussistenza degli elementi certi e precisi) sono ora ritenuti integrati anche qualora il credito sia di entità non superiore ad un determinato ammontare ovvero risulti prescritto.

Il “vecchio” regime delle perdite su crediti (ante dl n. 83/2012): Secondo quanto disposto dall'art. 101, comma 5, TUIR, le **perdite su crediti** sono deducibili se:

• **risultano da elementi certi e precisi** e sono “definitive”. A tale proposito, posta la generica formulazione della norma, che non specifica i parametri di deducibilità, la valutazione va effettuata “caso per caso”. In particolare, possono essere considerati quali elementi comprovanti la perdita su crediti che giustificano la relativa deducibilità, ad esempio:

- l'**infruttuoso invio di diffide** ed intimazioni ad adempiere, direttamente o tramite un legale;
- l'attestazione del Giudice dell'esecuzione comprovante la **mancanza di beni** di proprietà del debitore ovvero l'insussistenza di valore dei beni pignorati;
- la dichiarazione di **irreperibilità del debitore** rilasciata dalla Pubblica autorità;
- la dimostrazione, da parte del debitore, di essere stato **vittima di truffa accertata**, debitamente denunciata e risultante da sentenza del Giudice.

In generale, pertanto, come affermato nella RM 6.8.76, n. 9/124, le perdite devono essere “*analiticamente comprovate sulla base di una **effettiva documentazione del mancato realizzo** e del carattere definitivo della perdita*”;

• **in ogni caso**, se il debitore è **assoggettato a procedure concorsuali**. In tal caso trova applicazione la presunzione secondo cui gli **elementi di certezza e precisione** richiesti per la deduzione della perdita si considerano comunque verificati **all'apertura della procedura concorsuale** in capo al debitore.

Peraltro, relativamente ai **crediti di modesto importo** è riconosciuta la possibilità di **dedurre la perdita**, senza necessità di ulteriori “prove”, in assenza di una **convenienza economica al recupero** degli stessi (a tal fine può essere opportuno disporre della corrispondenza di un legale dalla quale risulti la misura del credito dallo stesso considerato inesigibile ovvero l'eccessiva onerosità dell'azione di recupero). A tale proposito, nella RM 17.9.70, n. 189 e nella RM 6.8.76, n. 9/124, è stato sostenuto che con riguardo ai “*crediti commerciali di modesto importo, e che siano tali anche in relazione all'entità del portafoglio ... per l'imputazione delle relative perdite agli accantonamenti o per la loro deduzione nel periodo in cui si verificano, possa **prescindersi dalla ricerca di rigorose prove formali**, nella considerazione che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a **non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri**”.*

Si rammenta che le perdite devono essere **preliminarmente imputate al fondo** fiscalmente riconosciuto e dedotte limitatamente alla parte che non trova copertura nello stesso.

Nell'ipotesi di utilizzo, per la copertura di perdite, della parte di fondo precedentemente tassata (in quanto eccedente i limiti di deducibilità) relativamente all'ammontare utilizzato va operata nel mod. UNICO una variazione in diminuzione.

Il “nuovo” regime delle perdite su crediti (post dl n. 83/2012): il c.d. “Decreto Crescita” ha confermato la deducibilità delle perdite su crediti se le stesse:

- • **risultano da elementi certi e precisi** e sono “definitive”;
- • **in ogni caso**, se il debitore è **assoggettato a procedure concorsuali**.

LE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ “AUTOMATICA” DELLE PERDITE SU CREDITI

Per effetto dell'integrazione apportata al comma 5 del citato art. 101, ora è altresì previsto che i predetti “*elementi certi e precisi*”, con la conseguente deducibilità “automatica” della perdita, sussistono, in ogni caso, se

- il credito è di **modesta entità** e sono **decorsi 6 mesi dalla scadenza del relativo pagamento**;
- il diritto alla **riscossione del credito è prescritto**;
- per i **sogetti che redigono il bilancio secondo i Principi contabili internazionali**, il **credito è cancellato dal bilancio** per effetto di eventi estintivi.

Come accennato, verificandosi le predette condizioni, per la deducibilità della perdita su crediti è prevista la sussistenza, ex lege, dei requisiti di certezza e precisione.

Crediti di modesto importo: In base alla nuova formulazione normativa il **credito è di modesta entità** se il relativo ammontare **non è superiore a:**

- **€ 5.000** per le imprese “*di più rilevante dimensione*”, ex art. 27, comma 10, DL n. 185/2008, ossia quelle con un volume d'affari o di ricavi non inferiore a € 100 milioni. A tale proposito si rammenta che il citato comma 10 dispone che: “*Si considerano imprese di **più rilevante dimensione** quelle che conseguono **un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo è gradualmente diminuito fino a **cento milioni di euro** entro il 31 dicembre 2011 ...***”.
- **€ 2.500** per le altre imprese.

L'applicazione operativa delle nuove disposizioni pone alcune questioni, per le quali è auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, ai fini dell'individuazione dell'ammontare del credito dovrà essere precisato se:

- il credito debba essere **considerato al lordo di eventuali svalutazioni**;
- in presenza di crediti di modesto importo nei confronti dello stesso soggetto, rilevi **ogni singola posizione creditoria** ovvero la **sommatoria di tutti i crediti** vantati in ciascun periodo d'imposta.

Va inoltre evidenziato che per tali crediti (non superiori a € 5.000 / 2.500) la deducibilità “automatica” è subordinata al **decorso di 6 mesi dalla scadenza** del pagamento degli stessi. Tale previsione non dovrebbe comunque inibire la possibilità di dedurre anticipatamente la perdita qualora si ritenga che il credito sia irrecuperabile prima del decorso del predetto termine ovvero di dedurla posticipatamente qualora si ritenga sussistere la possibilità di recupero successivo del credito.

Operatività del “nuovo” regime: le nuove ipotesi di deducibilità “automatica” delle perdite su crediti sono applicabili dal **periodo d'imposta in corso al 12.8.2012** (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 83/2012) e pertanto **dal 2012** per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

In mancanza di una disposizione transitoria in merito, dovrà essere chiarito se le novità in esame possano trovare applicazione non soltanto con riguardo ai crediti di modesta entità per i quali il decorso di 6 mesi dalla scadenza del relativo pagamento sia avvenuto dal 2012 ma anche per quelli il cui termine di 6 mesi sia scaduto prima del 2012 (si pensi, ad esempio, ad un credito sorto il 15.5.2009, pari a € 2.300, per il quale il creditore non ha ancora dedotto la perdita, connessa al mancato pagamento dello stesso da parte del debitore).

LE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ “AUTOMATICA” DELLE PERDITE SU CREDITI

Crediti Prescritti: per effetto delle novità in esame le perdite su crediti sono automaticamente deducibili anche se riferite a **crediti prescritti**.

A tale proposito va evidenziato che la prescrizione del credito, ossia l'estinzione del diritto alla riscossione dello stesso, è differenziata a seconda della relativa tipologia.

Infatti, ancorchè **in generale**, ai sensi dell'art. 2946, C.c., il termine di **prescrizione** sia stabilito in **10 anni**, i crediti connessi a particolari rapporti si estinguono in tempi più brevi.

Così, ad esempio, lo stesso è fissato in:

- **5 anni** per i crediti relativi ai canoni di locazione, agli interessi ed ai pagamenti da effettuarsi annualmente o in termini più brevi (art. 2948, C.c.);
- **1 anno** per i crediti relativi alle provvigioni spettanti al mediatore (art. 2950, C.c.), ai corrispettivi di spedizione e trasporto nazionale (18 mesi se il trasporto inizia o termina al di fuori dell'UE – art. 2951, C.c.) e ai premi di assicurazione (art. 2952, C.c.).

Al termine di prescrizione sono connesse alcune problematiche, tra le quali si evidenziano:

- l'individuazione del momento di decorrenza della prescrizione, che, ai sensi dell'art. 2935, C.c. è rappresentato dal giorno in cui il credito è sorto;
- l'individuazione di eventuali interruzioni / sospensioni della prescrizione (per effetto, ad esempio, della costituzione in mora del debitore attraverso una intimazione al pagamento effettuata in forma scritta).

Trattamento ai fini Irap: il DL n. 83/2012 ha modificato esclusivamente il trattamento delle perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Ai fini IRAP pertanto rimane **confermata l'indeducibilità** delle stesse a prescindere dal metodo utilizzato per la determinazione della base imponibile, ossia a valori di bilancio (art. 5, D.Lgs. n. 446/97) ovvero a valori fiscali (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97).

Fonte: Art. 101, c. 5 Tuir
Art. 33 c.3 DL 83/2012
Seac del 14/9/2012

Busto Arsizio, 27 settembre 2012